

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 28 dicembre 2021.

**Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell'11 agosto 2021, di modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).**

### IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che dispone che il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto, in particolare, l'art. 22 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, ai sensi del quale all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al decreto medesimo, derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE, si provvede con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del *bis* (2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici;

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del

*bis* (2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI);

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di *bis* (2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979, (UE) 2021/1980, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

#### *Modifiche all'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27*

1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) È aggiunto il seguente punto 45:


«45	Ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi.	Scade il 21 luglio 2028.».
-----	--	----------------------------

b) È aggiunto il seguente punto 46:

«46	Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per RMI.	Scade il 1° gennaio 2024.».
-----	---	-----------------------------

c) È aggiunto il seguente punto 47:

«47	Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i relativi accessori, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore.	Scade il 21 luglio 2028.».
-----	--	----------------------------



## Art. 2.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dal 21 luglio 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2021

*Il Ministro:* CINGOLANI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2022*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 93*

22A01037

DECRETO 11 gennaio 2022.

**Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere.**

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione» e, in particolare, l'art. 31-*quinquies*, che, nell'introdurre misure di semplificazione per il sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifera, apporta modificazioni all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, aggiungendo il comma 16-*bis*, ai sensi del quale «Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all'OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere delegata all'OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero ai sensi del comma 1 dell'art. 8, possono essere apportate modifiche all'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3 dell'art. 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto dell'OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere»;

Vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e, in particolare, il Considerando n. 32, volto a chiarire che la nuova disciplina comunitaria sostituisce la decisione 68/416 del Con-

siglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi alla tenuta di scorte d'obbligo in altri Paesi della Comunità;

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, recante «Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974»;

Considerato che l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia è da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (nel seguito «AIE»);

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi»;

Considerato che gli articoli 5, comma 5, e 9, comma 7, del decreto legislativo n. 249/2012 dispongono limitazioni alla tenuta delle scorte obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi in altri Stati membri dell'Unione europea;

Considerato che l'art. 7 del decreto legislativo n. 249/2012 attribuisce ad Acquirente unico S.p.a. le attività e le funzioni di Organismo centrale di stoccaggio italiano (nel seguito: OCSIT);

Considerato che l'art. 8, comma 1 lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 31 dicembre n. 249/2012 consente ai soggetti destinatari di un obbligo di scorta di delegare tali obblighi anche ad Organismi centrali di stoccaggio (OCS) di altri Stati membri dell'Unione europea o ad altri operatori economici che dispongono di scorte in eccesso o di capacità di stoccaggio disponibile nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, purché tale delega sia stata autorizzata preventivamente sia dall'OCSIT per conto del Ministero della transizione ecologica, sia dagli organi competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea nel cui territorio le scorte sono detenute e previa assicurazione di questi ultimi sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE;

Considerato che l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo n. 249/2012 specifica che tutte le comunicazioni effettuate tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 del medesimo decreto legislativo, il Ministero della transizione ecologica e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal Ministero della transizione ecologica in collaborazione con l'OCSIT e presenti sul sito del Ministero della transizione ecologica e dell'OCSIT;

Considerato che l'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 249/2012 demanda al Ministero della transizione ecologica il compito di provvedere all'adeguamento delle procedure per la detenzione delle scorte in altri Paesi dell'Unione europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri Paesi dell'Unione europea, anche sulla base della disciplina adottata in materia dagli Stati membri in sede di recepimento della direttiva 2009/119/CE e degli atti conseguenti;

